

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Franco Sergio e Orlandino Greco recante: "Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Negli ultimi anni il tema della fusione dei comuni è progressivamente riaffiorato nel confronto pubblico, anche a livello della nostra istituzione regionale. Ciò a causa di una più generale sottovalutazione dell'istituto che - si badi bene - è stato concepito come uno strumento per consentire ai comuni (e, principalmente, a quelli di minore dimensione demografica, impoveriti sul piano delle infrastrutture e della sostenibilità finanziaria, a causa dell'impossibilità di ricorrere all'economia di scala) una più funzionale gestione delle risorse pubbliche e una maggiore efficienza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni da rendere esigibili alle proprie comunità, a mente della Costituzione e leggi attuative.

Al riguardo, è appena il caso di ricordare che l'obiettivo politico perseguito con la legge 7 aprile 2014 n. 56, la c.d. Delrio, è stato quello di garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche e di ottimizzare la pubblica amministrazione locale del Paese.

Nell'ambito del rinnovato quadro normativo nazionale, che sancisce un rinnovamento del sistema autonomistico territoriale, anche la Regione Calabria è chiamata a fare la sua parte, mettendo in campo non solo strumenti di incentivazione economica, soprattutto per l'aggregazione dei piccoli comuni, ma riscrivendo le regole regionali che disciplinino la fusione dei Comuni nell'ambito di una più ampia riforma del sistema delle autonomie locali calabresi.

Un sistema viario disastroso, gli scarsi fondi per il sociale, le disattenzioni economiche verso la scuola e la sicurezza municipale, l'assenza della manutenzione infrastrutturale, le opere incompiute, la trascuratezza del trasporto pubblico locale, l'incapacità di avviare progetti innovativi e la mancanza di servizi di prima istanza (per non parlare di quelli più avanzati) costituiscono i *gap* di funzionamento dei Comuni, favoriti dalla eccessiva frammentazione amministrativa municipale, generatrice di una crescente polverizzazione delle risorse disponibili, nei confronti della quale occorre opporre un complesso organico di norme funzionali ad assicurare un corretto riordino territoriale.

Il quadro normativo vigente in Calabria, in materia di fusioni dei comuni e del relativo *referendum* consultivo, è stato ed è bersaglio di interessamenti diffusi e segnatamente critici, attese le difficoltà interpretative che la disciplina dell'*iter*

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 22855 del 25.05.17

Classificazione 02.05

istitutivo presenta, dimostrativo della disorganicità che caratterizza la legislazione regionale. Una legislazione che risulta confusa, inadatta e inidonea nel disciplinare l'evento aggregativo a partire dall'atto dell'attivazione della procedura per finire alla disciplina, recentemente formatasi, regolativa della fase intermedia e di quella conclusiva.

Una diversità legislativa, ovviamente in senso negativo, che potrebbe diventare sempre di più causa di contestazioni sociali eclatanti ed essere generativa di contenziosi giudiziari, dal verosimile esito sfavorevole per la Regione, da parte dei cittadini dei comuni originariamente aderenti alla procedura di fusione. Ciò anche in riferimento alla norma regolatrice del *referendum* consultivo, anche relativamente alla parte che impone un quesito referendario non propriamente ottimale, per nulla comprensivo delle diverse opzioni in gioco.

Un tale già di per sé confuso quadro ordinamentale ha vissuto, nel 2016, un percorso alquanto tormentato, sul piano politico-istituzionale, per colpa di reiterate e inopportune modifiche legislative, produttive di errori e incomprensioni di natura semantica, che hanno messo e metteranno sempre di più in seria difficoltà i comuni e il legislatore regionale. Una difficoltà della quale la collettività calabrese ci rimprovera non solo per aver generato una confusione enorme nei comuni e nelle loro collettività bensì per non aver dato quelle indicazioni certe e apprezzabili che una situazione come quella che riguarda l'importante strumento della fusione dei Comuni avrebbe certamente meritato.

Con tutto questo, si è venuto a generare uno stato di disagio istituzionale con conseguente rischio di inguaiare, in sede applicativa, una parte consistente del nostro sistema autonomistico locale.

Una tale incresciosa situazione impone alla Regione di farsi carico dell'elaborazione di una normativa specifica di pregio - tale da ridare alla Calabria il tanto atteso rilancio, che non potrà fare a meno altresì del sensibile decremento dei suoi 405 (al netto dei Casali del Manco) - che divenga un credibile riferimento legislativo per una corretta attuazione delle politiche aggregative.

L'odierna proposta di legge mira ad introdurre nell'ordinamento calabrese adeguati elementi di base e divenire strumento regolativo in materia di fusione dei Comuni e del relativo esercizio dell'esperimento referendario consultivo.

Potrebbe, pertanto, rappresentare un importante punto di partenza del necessario cammino legislativo da dedicare all'ineludibile riordino del sistema autonomistico

locale, da caratterizzare attraverso l'approvazione di importanti modifiche alla disciplina esistente, segnatamente disorganica, e l'articolazione di norme che vadano a disciplinare il concreto esercizio delle competenze degli enti locali e l'ottimizzazione della erogazione dei servizi per il tramite dei diversi livelli di governo territoriale.

Una siffatta iniziativa potrebbe, tra l'altro, costituire un concreto importante stimolo e riferimento normativo per la definizione delle politiche aggregative necessarie alla Calabria per partire nel suo processo di crescita. Magari, meglio di come, ovunque, è disciplinata la materia di fusione dei Comuni, atteso che la normativa di riferimento non trova in tutto il sistema legislativo regionale la necessaria completezza ed esaustività., fatte salve alcune opzioni sancite nelle legislazioni di Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna.

La proposta consta di 9 articoli:

Art. 1 (Finalità e principi delle unioni e fusioni di comuni).

Indica (commi 1 e 2) i principi di efficienza, efficacia, economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, continuità amministrativa, semplificazione e razionalizzazione delle procedure, che informano le norme di riordino territoriale.

Garantisce (comma 3) la salvaguardia dei singoli territori che originano il nuovo Comune.

Assicura (comma 4) agli enti locali coinvolti nelle fusioni da parte della Regione, senza con questo prevedere ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, un supporto tecnico-operativo e di assistenza giuridico-amministrativa qualificata.

I Comuni (comma 5) che intendono esercitare in forma associata - mediante unione di comuni o convenzioni, ovvero nei casi di fusione - le funzioni fondamentali ad essi attribuite, possono accedere ai contributi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che indichino con un adeguato studio di fattibilità i vantaggi attesi nel medio/lungo periodo e relazionino annualmente in ordine ai risultati conseguiti.

Infine, la Giunta regionale (comma 6), nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere sia le unioni di Comuni che le fusioni.

Art. 2 (Ambiti territoriali adeguati).

La Regione individua, attraverso le procedure di cui alla legge regionale 15/2006, previa verifica del contesto territoriale e dei processi gestionali, gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni, ritenendo tali quelli in grado, fra l'altro, di assicurare l'erogazione di servizi soddisfacenti, nel rispetto delle esigenze di

razionalizzazione della spesa pubblica, anche attraverso l'individuazione di enti sovracomunali di area vasta, di cui alla legge 56/2014.

Art. 3 (Istituzione di nuovi Comuni - modifica delle circoscrizioni comunali).

Scandisce i principi informatori e le procedure attraverso le quali pervenire alla istituzione di nuovi comuni o alle modifiche circoscrizionali.

In proposito, sancisce che tutte le iniziative aggregative devono essere corredate da una «analisi preliminare di fattibilità», da redigersi secondo il modello che sarà approvato con successivo regolamento attuativo.

Inoltre, subordina - pena l'inammissibilità - il perfezionamento delle proposte di legge (legge-provvedimento), istitutive del nuovo ente, all'obbligo di essere corredate della proposta di risoluzione con la quale la Prima Commissione chiede al Consiglio regionale l'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 5 agosto 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 (Presupposti di modifica).

Salvo i casi di fusione tra più Comuni, (comma 1) non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, né possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano tale effetto.

La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione allorché sia stata definita con accordo formale intervenuto tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale.

Art. 5 (Procedimento)

Individua nei soggetti pubblici locali la titolarità dell'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali.

Prevede che i Consigli comunali, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possano presentare istanza alla Giunta regionale affinché attivi la relativa procedura di fusione.

Analoga istanza (comma 3) può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati.

L'istanza deve essere corredata da una ipotesi di statuto e da un accurato studio preliminare di fattibilità giustificativo dell'evento che deve contenere, altresì, le

opportune indicazioni di natura demografica, socio-culturale, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative agli Enti locali coinvolti.

La Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti, la meritevolezza della richiesta e la presenza dei requisiti formali dell'istanza e, qualora deliberi di dare corso alla medesima, presenta al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.

La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve contenere la descrizione dei confini del Comune da istituire o dei comuni comunque interessati alle modificazioni e alle relative rappresentazioni cartografiche.

La relazione al progetto di istituzione di un nuovo Comune deve essere altresì motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali, tali da non mettere in pericolo la concorrenza del nuovo ente all'equilibrio del bilancio della Repubblica.

Nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da *referendum* consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.

Art. 6 (Procedimento di fusione per incorporazione).

Tale articolo richiama la procedura prevista nella legge Delrio al comma 130.

Art. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni)

Reca le modifiche di adeguamento alla presente proposta della vigente lettera della legge regionale 5 agosto 1983, n. 13.

L'articolo 8 prevede l'invarianza finanziaria della proposta e l'articolo 9 reca l'urgenza dell'entrata in vigore al giorno successivo alla sua pubblicazione.

f.to Franco SERGIO

f.to Orlandino GRECO

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, procedimentale e organizzativa che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico-finanziaria.

Infatti, le disposizioni non producono un diretto impatto economico – finanziario sul bilancio regionale in quanto trattasi di modifiche che attengono alle procedure di attivazioni e fusioni dei Comuni secondo quanto illustrato nella relazione introduttiva. Trattasi di disposizioni che statuiscono l'iter procedurale relativo a semplici processi amministrativi, dai quali non derivano effetti finanziari a valere sul bilancio regionale.

Inoltre, a suffragare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in base alle suddette motivazioni, la presente legge reca all'articolo 8 la clausola di neutralità finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge recante: Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali –Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, oltre che dal complesso delle disposizioni in essa recate, ha natura procedimentale e organizzativa ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1.	Nessun onere finanziario in quanto indica i principi	//	//	0,00 €
2.	Nessun onere finanziario in quanto definisce le fasi preliminari per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali	//	//	0,00 €
3.	Nessun onere finanziario in quanto definisce gli aspetti ordinamentali per la modifica delle circoscrizioni comunali	//	//	0,00 €
4.	Nessun onere finanziario in quanto definisce i presupposti per l'istituzione di nuovi comuni	//	//	0,00 €
5.	Nessun onere finanziario in quanto definisce gli aspetti procedimentali per la modifica delle circoscrizioni comunali	//	//	0,00 €
6.	Nessun onere finanziario in quanto definisce gli aspetti procedimentali per l'avvio delle fusioni per incorporazione	//	//	0,00 €
7.	Nessun onere finanziario in quanto modifica la legge 13/1983 relativa ad aspetti procedimentali sui referendum consultivi	//	//	0,00 €

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2² Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//
Totale	//	//	//

¹ La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

² Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: - l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; - nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura

CAPO I

Oggetto e principi

Art. 1

(Finalità e principi delle unioni e fusioni di comuni)

1. La presente legge reca norme generali, finalizzate al riordino territoriale in materia di circoscrizioni comunali, da perfezionare secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, assicurando continuità amministrativa, semplificazione e razionalizzazione delle procedure.
2. La legge regionale istitutiva del nuovo comune dovrà assicurare la salvaguardia dei singoli territori da cui ha origine il nuovo ente, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Nei processi di costituzione sia delle unioni che delle fusioni di comuni, la Regione assicura, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, agli enti locali coinvolti il supporto tecnico-operativo e l'assistenza giuridico-amministrativa necessaria.
4. I comuni che intendono esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzioni, ovvero nei casi di fusione, le funzioni fondamentali ad essi attribuite, possono accedere ai contributi istituiti dall'articolo 1, comma 380 ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013) e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli incentivi economici individuati con apposita legge dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 7 aprile 2014, n. 56, indicando in un adeguato studio di fattibilità i vantaggi attesi, nel medio e lungo periodo, e relazionando annualmente in ordine ai risultati conseguiti.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere sia le unioni di comuni che le fusioni. Nell'ambito della realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo fondo sociale europeo (FSE), dal Programma operativo fondo europeo di sviluppo regionale, nonché dal Piano di sviluppo rurale (PSR), compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, sono definiti criteri di priorità e di premialità, sia in favore delle unioni che delle fusioni dei comuni.

Art. 2

(Ambiti territoriali ottimali)

1. La Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, a seguito di un apposito studio del contesto territoriale e una esaustiva analisi dei processi gestionali, individua gli ambiti territoriali più adeguati all'esercizio delle funzioni istituzionali, ritenendo tali quelli in grado di assicurare la migliore erogazione di servizi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle esigenze di razionalizzazione della spesa.

2. L'individuazione degli ambiti territoriali più adeguati, di cui al comma 1, avviene secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 novembre 2006, n. 15, (Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni) anche in relazione all'esigenza di specificare i criteri di determinazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche locali da doversi gestire mediante enti territoriali di area vasta, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, da regolare e istituire mediante leggi regionali.

CAPO II

Disposizioni di riordino delle unioni e fusioni di comuni

Art. 3

(Istituzione di nuovi Comuni - modifica delle circoscrizioni comunali)

1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'articolo 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate nel presente Capo.

2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali, corredate da una esaustiva analisi preliminare di fattibilità, hanno ad oggetto:

- a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni contermini, eventualmente già costituiti in unione;
- b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;
- c) la modifica delle denominazioni comunali;
- d) l'incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione.

3. L'analisi preliminare di fattibilità della presente legge richiama i contenuti della relazione di accompagnamento di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 5.

4. Le proposte di legge, di cui al comma 1, sono inoltre corredate, pena l'inammissibilità, dalla proposta di Risoluzione con la quale la Commissione Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale chiede al Consiglio regionale l'adozione della deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

(Presupposti di modifica)

1. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite, né possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano tale effetto.

2. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione, quando sia stata definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale. In assenza di accordo tra i Comuni interessati, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri.

Art. 5

(Procedimento)

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, è esercitata dai soggetti a tal uopo abilitati nelle forme di cui all'articolo 39 dello Statuto regionale.

2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare di cui al comma 2, i Consigli comunali, con deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono dare impulso alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.

3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. L'istanza di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è corredata dall'analisi preliminare, di cui al comma 3 dell'articolo 3, unitamente:

a) ad uno statuto conforme per tutti gli enti interessati, che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà ivi vigente fino alle modifiche approvate successivamente dagli organi del medesimo;

b) uno studio di fattibilità contenente, nello specifico, le motivazioni giustificative dell'iniziativa sotto il profilo giuridico, socio-culturale, socio-economico, patrimoniale, finanziario e organizzativo del nuovo ente.

5. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e accertata la meritevolezza dell'iniziativa, delibera di dare corso alla stessa presentando al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.

6. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve indicare la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 4 nonché deve contenere la formale condivisione dei firmatari del disegno di legge, giustificativa della proposta, delle indicazioni recate nell'analisi preliminare e nello studio di fattibilità di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

7. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve, altresì, contenere la descrizione dei confini del comune da istituire o dei comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche nonché le possibili denominazioni del nuovo ente. La relazione al progetto di istituzione di un nuovo Comune deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere, compatibilmente alle regole che

disciplinano l'equilibrio economico, all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali.

8. Ai fini di quanto previsto al comma 5 del presente articolo, nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da un referendum consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.

Art. 6

(Procedimento di fusione per incorporazione)

1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'articolo 5, comma 2, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. I Comuni interessati, per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali ovvero qualora ne faccia richiesta almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto, approvano le delibere d'impulso a maggioranza assoluta dei componenti nonché uno statuto se diverso da quello del Comune incorporante, funzionali ad avviare la relativa procedura. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte non più tardi dei sette mesi precedenti il deposito dell'istanza e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal Comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni regionali.

4. Il referendum, svolto nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e delle sue leggi attuative nonché secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai Consigli comunali e indetto dai Sindaci. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun Comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.

5. Il referendum è valido a condizione che si presentino al voto almeno il 55% degli aventi diritto. I risultati del referendum sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascun Comune.

6. Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli della scheda di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati; vengono inoltre definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative.

7. Gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano:

- a) un rappresentante e uno supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi consiliari rappresentati in Parlamento;
 - b) un rappresentante e uno supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio regionale;
 - c) un rappresentante e uno supplente di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione per incorporazione;
 - d) un rappresentante e uno supplente dei sottoscrittori di cui al comma 2, indicato da chi ha provveduto al deposito delle firme della sottoscrizione stessa.
9. A seguito dell'esito del referendum, i Consigli comunali interessati alla procedura di incorporazione devono deliberare, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere o meno all'istanza di fusione. L'istanza, presentata a firma congiunta di tutti i Sindaci, deve attestare l'avvenuto espletamento dei referendum e la regolarità delle operazioni referendarie nonché essere corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.
10. Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi approva il relativo progetto di legge e lo presenta al Consiglio regionale.
11. Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum).
12. I progetti di legge di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione di cui al comma 1 del Regolamento interno, ai Comuni interessati per l'espressione di un parere.
13. Il parere non è richiesto ai Comuni che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 7.
14. I pareri debbono essere resi al Presidente del Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.
15. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge e i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria, al Consiglio regionale, entro 15 giorni.
16. In caso di avvertita e motivata necessità di un ulteriore referendum consultivo, di cui all'art. 40 della legge regionale 13 aprile 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione, prima di esaminare nel merito il testo della proposta di legge, adotta, ai sensi dell'articolo 86 del regolamento interno, la risoluzione con la quale sottoporre al Consiglio l'eventuale delibera di effettuazione del referendum ai sensi dell'articolo 40, comma 3 della l.r. 13/1983
17. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge e della legge regionale 13 aprile 1983, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO III

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1983, n.13 "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum."

Art. 7

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1983, n. 13)

1. Alla legge regionale 13 aprile 1983, n. 13, vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) L'articolo 40 è modificato nel modo seguente:

1) al comma 2 dopo la parola: "incerti" sono aggiunte le parole: "o qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Può non procedersi all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali fornisca prova di essere stata preceduta, non più tardi dell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito a tutte le popolazioni interessate di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, con le modalità e i quorum individuati nella presente legge. In tali ipotesi, ai referendum consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 4 a 10 della legge regionale recante - *Disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13*";

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "Nel caso di fusioni, la deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.";

4) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole: "comma 1, può," sono inserite le parole: "previo parere favorevole dei Comuni interessati,";

b) il comma 44, comma 2, è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di referendum consultivo, sia di quello preventivamente richiesto dai Comuni che da quello disciplinato dall'art. 40 della presente legge, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, per ciascun Comune interessato"

c) dopo il comma 2 dell'articolo 44 sono inseriti i seguenti commi: "2 bis. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

2 ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la

fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati.

2 quater. Nei casi in cui i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma non tutti i Comuni sono favorevoli, si procede ad emendare la proposta di legge escludendo dalla fusione il Comune o i Comuni in cui l'esito referendario è stato sfavorevole.”

Art. 8

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

f.to Franco SERGIO

f.to Orlandino GRECO